

**Modulo per la presentazione delle controdeduzioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a  
procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale**

**Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:**

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – *art.14 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.*
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – *art.24 co.3 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.*
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – *art.19 co.4 D. Lgs.152/2006 e s.m.i.*

Il Sottoscritto **MAININI MATTEO**, in qualità di legale rappresentante della società denominata **NVA S.R.L.** (P. IVA IT10935300961), corrente in Lainate (MI) alla Via Lepetit, n. 8

**PRESENTA**

ai sensi del D. Lgs.152/2006, le **seguenti controdeduzioni** alle

- Osservazioni del pubblico, sotto indicate

**Osservazione presentata dalla Sig.ra Antonucci Maria Michela, recepita al prot. del MASE n. 0064236 del 04/04/2024 relativa al progetto con ID\_VIP 10631 denominato "CAMMARATA". Proponente: NVA S.r.l.**

**OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI**

- Aspetti di carattere generale
- Aspetti programmatici
- Aspetti progettuali
- Aspetti ambientali

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE CONTRODEDUZIONI**

- Ambiente idrico
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Beni culturali e paesaggio

**TESTO DELLE OSSERVAZIONI**

Rispetto a quanto osservato dalla Sig.ra Maria Michela Antonucci si forniscono le seguenti controdeduzioni in riscontro ai punti riportati nel sommario dell'osservazione:

**1. Premessa**

Nessuna controdeduzione rispetto a quanto riportato.

**2. Il posizionamento della WTG 32 e le sue caratteristiche**

Rispetto al posizionamento della WTG 32 si precisa che la distanza minima fra essa ed i fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al Fgl. 8 Plla 59 sub da 1 a 4, da misurazioni cartografiche, risulta essere superiore a quanto riportato nell'osservazione: ovvero è di 661 m e non di

circa 626 m come dichiarato.

Rispetto alla distanza fra la WTG 32 e la S.P. 46, precisando che, da misurazioni cartografiche, questa risulta essere di 340 m, nella TAV35H è riportata la dicitura “Strada Comunale Fontana Nuova” per mera riproposizione della dicitura già presente nella base catastale adoperata, ma nelle specifiche analisi che riguardano la verifica delle distanze (pagg. 25-26-27 della REL 15 – Calcolo della gittata massima per rottura degli elementi rotanti – verifica ai sensi del D.M. 10-09-2010) la strada è stata classificata come S.P. n. 46.

### **3. Circa la valutazione del rischio della gittata massima e verifica delle distanze**

Riprendendo quanto già riportato nella controdeduzione al punto precedente, si rimanda al paragrafo “Valutazione della collisione con bersaglio mobile (veicolo su strada)” della “REL 15 - Calcolo della gittata massima per rottura degli elementi rotanti – verifica ai sensi del D.M. 10-09-2010” alle pagg. 25, 26 e 27, in cui è stata effettuata una specifica valutazione del rischio relativamente all’interdistanza fra la WTG 32 e la S.P. 46 dalla quale risulta che:

*“Il rischio che il frammento ha di incontrare un’auto in transito lungo la S.P. 46 risulta inferiore a  $10^{-6}$  dunque un rischio ampiamente trascurabile per l’aerogeneratore WTG 32”.*

Rispetto all’osservazione (i) si fa presente che la quantità del traffico veicolare che interessa la S.P. 46 è già stata inserita nella valutazione del rischio riportata a pag. 27 della “REL 15 - Calcolo della gittata massima per rottura degli elementi rotanti – verifica ai sensi del D.M. 10-09-2010”.

Rispetto all’osservazione (ii) si precisa che la Determinazione Dirigenziale di P.A.U.R. n. 1639 del 12/10/2023 della Provincia di Foggia, come cita l’oggetto stesso del provvedimento autorizzativo rilasciato, è relativo alla “Realizzazione progetto Strada Regionale n. 1 'Poggio Imperiale - Candela': adeguamento del tracciato e delle caratteristiche geometrico funzionali alla normativa tecnica vigente e alla visione di assetto territoriale formulata dal PTCP, lotto 1 e 2, sviluppati nei territori comunali di Bovino, Lucera, Biccari, Orsara di Puglia e Troia - AGGIORNATO CON OPERE IN VARIANTE (prot. 2023-0040157)” ovvero al tratto che interessa esclusivamente i territori comunali di Bovino, Lucera, Biccari, Orsara di Puglia e Troia: tutti questi comuni non sono interessati dal progetto “Cammarata”.

Il percorso della S.R. 1 ipotizzato nei territori dei Comuni di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Castelnuovo della Daunia e Casalvecchio di Puglia (territori in cui ricade il progetto “Cammarata”) non è stato ancora progettato a livello definitivo ed esecutivo ed è pertanto suscettibile di varianti così come già avvenuto per i lotti autorizzati 1 e 2. Pertanto non essendo ancora progettate a livello definitivo le connessioni fra la S.P. 46 e la S.R. 1 sarebbe prematuro e fuorviante considerare fin d’ora le ricadute a livello di intensità di traffico dell’eventuale realizzazione della S.R. 1 per il tratto non compreso nella Determinazione Dirigenziale di P.A.U.R. n. 1639 del 12/10/2023 della Provincia di Foggia.

### **4. Foto-inserimenti**

Come già esplicitato nella controdeduzione al punto 2, la distanza minima fra i fabbricati distinti in Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al Fgl. 8 Plla 59 sub da 1 a 4 e la wtg 32, da misurazioni cartografiche, risulta essere superiore a quella riportata nell’osservazione, ovvero è di 661 m e non di circa 626 m come riportato nell’osservazione. Segue relativa illustrazione planimetrica.




Dei n. 4 sub relativi alla suddetta Plla 59 non tutti i sub sono in categoria catastale A3, come indicato erroneamente nell'osservazione, il sub 1 infatti ricade nella categoria D10 ovvero fra i fabbricati rurali strumentali all'agricoltura: segue screenshot ripreso dal sito ufficiale dell'Agenzia del Territorio che esplicita quanto affermato.

Ufficio provinciale di: FOGGIA Territorio											
Situazione aggiornata al : 30/05/2024											
<b>Dati della ricerca</b>											
Catasto: <b>Fabbricati</b>											
Comune di: <b>TORREMAGGIORE</b> Codice: <b>L273</b>											
Foglio: <b>8</b> Particella: <b>59</b>											
Immobili individuati: <b>4</b>											
<b>Elenco Immobili</b>											
	Foglio	Particella	Sub	Indirizzo	Zona cens	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Altri Dati
<input type="radio"/>	8	59	1	LOC. MEZZANA DELLE FEROLE n. SNC Piano T		D10			R.Euro:6289,74		
<input type="radio"/>	8	59	2	LOC. MEZZANA DELLE FEROLE n. SNC Piano T-1		A03	02	6 vani	R.Euro:371,85		
<input type="radio"/>	8	59	3	LOC. MEZZANA DELLE FEROLE n. SNC Piano S1 - T-1		A03	02	7 vani	R.Euro:433,82		
<input type="radio"/>	8	59	4	LOC. MEZZANA DELLE FEROLE n. SNC Piano T-1		A03	03	5 vani	R.Euro:361,52		

Anche la distanza minima fra la wtg 35 e i fabbricati considerati non corrisponde a quella rilevata dalla scrivente: essa è di ben 957 m, e non di 780 m come erroneamente indicato nell'osservazione. Segue illustrazioni planimetrica esplicativa.





Sia la distanza minima dai fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al Fgl. 8 Plla 59 (sub da 1 a 4) alla wtg 32 di 661 m e sia quella minima dagli stessi fabbricati alla wtg 35 di 957 m, sono entrambe superiori ai 394 m della gittata massima degli elementi rotanti calcolata a pag. 18 della "REL 15 - Calcolo della gittata massima per rottura degli elementi rotanti – verifica ai sensi del D.M. 10-09-2010". Inoltre tali distanze sono anche superiori a quelle indicate per le abitazioni nelle "Linee guida 4.4 – 4.4.1 Parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del PPTR Puglia al punto "B1.2.5.1.2 Distanze", ovvero sono superiori a 2,5 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore (altezza del mozzo più lunghezza della pala) corrispondente a 652,5 m (261 m x 2,5 volte).

Alla luce di quanto appena esposto non si ravvisano pertanto criticità fra il parco eolico "Cammarata" e l'unità immobiliare distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al Fgl. 8 Plla 59 (sub da 1 a 4).

Relativamente alla seguente affermazione della parte osservante *"della presenza del sopra citato fabbricato, il quale risulterebbe abitato da un nucleo familiare, non si tiene conto nei fotoinserimenti, i quali consentirebbero di meglio valutare il rischio di gittata, nonché l'impatto acustico e il rischio incendi potenziale"* si rappresenta che l'unità immobiliare distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al Fgl. 8 Plla 59 (sub da 1 a 4) non è un punto percettivo sensibile dinamico o statico, tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in cui sarebbe stato opportuno localizzare un punto di scatto per la realizzazione di un fotoinserimento, né si intravede il modo con cui l'ipotetica realizzazione di un tale fotoinserimento avrebbe potuto fornire ulteriori utili contributi rispetto a quelli già forniti negli altri elaborati prodotti (in primis relazioni specialistiche su gittata e acustica).

Ancora si controdeduce all'osservazione relativa all'interdistanza di 235 m fra la wtg 31 e l'immobile denominato nell'osservazione come "masseria" e corrispondente al fabbricato distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al Fgl. 16 Plla 246: ebbene esso da visura catastale risulta essere un fabbricato di categoria catastale C02 ovvero un deposito/magazzino e non un ambiente abitativo. Inoltre anch'esso non è un punto percettivo sensibile dinamico o statico, tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in cui sarebbe stato opportuno localizzare un punto di scatto per la realizzazione di un fotoinserimento.

Si evidenzia che nell'illustrazione in cui è indicata la distanza di 235 metri dalla WTG 31 vi è un chiaro errore in quanto la linea di quota di colore arancio parte dal centro della WTG 31 ed arriva a "Masseria Pesacane" che invece di distare 235 m dall'aerogeneratore considerato ne dista invece 485: distanza in ogni caso superiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti di 394 m.

I fabbricati a cui fa riferimento la "Masseria Pesacane" sono distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Torremaggiore al Fgl 16 Plla 245 sub 3 (categoria catastale C02: deposito/magazzino), Plla 259 sub 1 (categoria catastale C02: deposito/magazzino) e Plla 259 sub 2 (categoria catastale F02: unità collabenti).

## **5. Aree idonee – D.Lgs. n. 199/2021**

Il progetto "Cammarata" **non ricade** con i propri aerogeneratori all'interno della perimetrazione della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico del contesto "Tiati – Teanum Apulum – Civitate e bassa valle del Fortore", inoltre si informa che **risulta siano state presentate opposizioni da parte di Enti Pubblici alla suddetta proposta.**

Rispetto all'osservazione relativa alla Masseria identificata con il codice FG004510 nel PPTR, si evidenzia che la classificazione degli UCP nel PPTR Puglia, facente riferimento all'art. 143, co. 1, lett. e del D.Lgs. 42/2004, non è ricompresa fra i vincoli considerati nell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, pertanto la distanza di 688 m dalla wtg 32 riportata nell'osservazione non determina l'esclusione dal ricadere in area idonea del progetto "Cammarata". Inoltre si specifica che la suddetta distanza di 688 m è superiore a quella della gittata massima degli elementi rotanti calcolata nella "REL 15 – Calcolo della gittata massima per rottura degli elementi rotanti – verifica ai sensi del D.M. 10-09-2010" di 394 m ed è superiore anche a quella indicata per le abitazioni nelle "Linee guida 4.4 – 4.4.1 Parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" del PPTR Puglia al punto "B1.2.5.1.2 Distanze", ovvero è superiore a 2,5 volte l'altezza complessiva dell'aerogeneratore (altezza del mozzo più lunghezza della pala) corrispondente a 652,5 m (261 m x 2,5 volte).


Relativamente alle osservazioni rispetto al Torrente Staina, nessuna delle WTG del progetto "Cammarata" ricade all'interno della perimetrazione vincolata riguardante il Torrente appena citato, come si evince a pag. 50-51-52 della "SIA 05 – Relazione Paesaggistica" e pertanto il suddetto progetto ricade in area idonea anche rispetto a codesto vincolo: infatti, ai sensi dell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs 199/2021, i beni tutelati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 non prevedono la fascia di rispetto di 3 km.

Per il riscontro alle presunte interferenze con gli "UCP – Aree Umide" e "UCP – formazione arbustiva in evoluzione naturale" si rimanda alle pagg. 74-75 e alle pagg. 77-78-79-80 della "SIA 05 – Relazione Paesaggistica" in cui si analizzano i suddetti UCP (art. 143, co. 1, lett. e del D.Lgs. 42/2004), escludendo interferenze con il progetto "Cammarata". Anche in questo caso si evidenzia che la classificazione degli UCP nel PPTR Puglia, facente riferimento all'art. 143, co. 1, lett. e del D.Lgs. 42/2004, non è ricompresa fra i vincoli considerati nell'art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 pertanto codesto tipo di vincoli non determinano l'esclusione dal ricadere in area idonea del progetto "Cammarata".


In merito alle interferenze ed alle distanze con il Tratturo Regio Braccio Nunziatella Stignano, si rimanda alle pagg. 90-91-92 della "SIA 05 – Relazione Paesaggistica".

Si evidenzia che la distanza minima dal centro torre della WTG 32 al "Regio Braccio Nunziatella Stignano" è di 900 m, come evidente nell'illustrazione planimetrica che segue dove in colore celeste è indicato il suddetto Tratturo.





La distanza minima dal centro torre della WTG 32 alla fascia di rispetto del PPTR del “Regio Braccio Nunziatella Stignano” è di 800 m: **non trova pertanto riscontro la distanza di 500 m indicata nell’osservazione.** Segue illustrazioni planimetrica esplicitiva di quanto appena affermato, dove in colore celeste è indicato il suddetto Tratturo ed in colore bianco la relativa fascia di rispetto di 100 m prevista dal PPTR Puglia.



Nel merito delle aree idonee in relazione ai Tratturi si rimanda al paragrafo 7.8 “La rete dei Tratturi – Considerazioni” all’interno della “SIA 05 – Relazione Paesaggistica”, da pag. 120 a pag. 125.

Infine, sempre in relazione al tema delle aree idonee, si tenga presente il paragrafo “7.7 Collocazione rispetto alle aree indicate dal D.L. 199/2021 ed s.m.i.” da pag. 117 a pag. 120 della “SIA 05 – Relazione Paesaggistica”.

In tutti i casi si consideri che ai sensi del citato art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. le aree che ricadono in tutto o in parte nella “fascia di rispetto” di cui alla lettera c-quater, non possono per ciò solo essere considerate “aree non idonee” all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo art. 20, ed avendo la suddetta “fascia di rispetto” soltanto lo scopo di individuare, quali “aree idonee”, quelle che si collocano interamente al di fuori di questa.

## **6. I vincoli PPTR**

Per quanto riguarda l’incidenza della WTG 32, come di tutte le altre WTG del progetto “Cammarata”, con i vincoli del PPTR Puglia si rimanda al paragrafo “7.1 – Il PPTR nel dettaglio”, da pag. 45 a pag. 106, della “SIA 05 – Relazione Paesaggistica” che, a seguito di segnalazione di malfunzionamenti dei link di download inviata al MASE da parte della scrivente società in data 24/05/2024, è divenuta consultabile tramite l’apposito link:

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/941918>

## **7. Rete dei Tratturi**

Si precisa in primo luogo che il procedimento di PUA del progetto “Cammarata” ha avuto avvio con ID\_VIP 10631 in data 21/11/2023 e che codesta data è precedente a quella della Deliberazione di Giunta Regionale Puglia n. 185 del 4 marzo 2024 con la quale la Regione Puglia ha adottato il “Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi” (DRV).

In secondo luogo si precisa ancora che il DRV non prescrive vincoli, poiché *“svolgendo un ruolo di indirizzo e raccordo, contiene gli obiettivi di carattere generale che orienteranno i Comuni nella redazione dei “Documenti Locali di Valorizzazione” (art. 16 T.U.), che rappresentano i tasselli finali del processo di pianificazione previsto dalla normativa regionale ed ai quali, di fatto, è demandata la funzione di approfondimento del quadro conoscitivo a scala locale, di riqualificazione, valorizzazione ed utilizzazione compatibile del patrimonio censito e tipizzato dal Quadro di Assetto.”* come si legge a pag. 21 del “Documento Regionale di Valorizzazione dei Tratturi di Puglia” (luglio 2023) al paragrafo 1.2.4.

Alla luce di quanto esposto si fa presente che la scrivente società ha trattato nel dettaglio le relazioni intercorrenti fra il progetto “Cammarata” e la rete dei Tratturi: come già riportato in precedenza, è possibile averne riscontro alle pagg. 90-91-92 e 97-98 della “SIA 05 – Relazione Paesaggistica”, oltre che nel paragrafo “7.8 - La rete dei Tratturi – Considerazioni” all’interno della “SIA 05 – Relazione Paesaggistica”, da pag. 120 a pag. 125.

Si fa notare che rispetto alle interferenze fra i tratturi e i cavidotti del progetto “Cammarata”, questi ultimi sono in ogni caso completamente interrati e che attraversano i tratturi in direzione perpendicolare agli stessi al fine di ridurne in ogni caso al minimo l’incidenza.

## **8. Coni visuali**

Relativamente alla disciplina riguardante l’individuazione delle aree idonee per gli impianti F.E.R., si ribadisce che essa è stata innovata dal D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. pertanto, ai sensi dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii., la fascia di rispetto per gli impianti eolici dal Castello di Dragonara, in quanto bene culturale di cui alla II parte del D.Lgs. 42/2004, è di 3 km: il parco eolico “Cammarata” ottempera a codesta prescrizione distando dal suddetto bene almeno 3,87 km (distanza misurata dalla WTG 23) e pertanto si colloca in area idonea nei confronti del Castello di Dragonara; ancor più la distanza minima di 3 km è verificata nei confronti della WTG 32 che dista dal suddetto bene più di 6 km.

L’impatto visivo del parco eolico proposto dal Castello di Dragonara è già stato trattato alle pagg. 137-138 della “Relazione Paesaggistica” nelle quali è stata analizzata la specifica tavola di fotoinserti prodotta (TAV 27F).



## 9. Rete Natura 2000 – Zona SIC – ZPS

### La Sig.ra Antonucci asserisce che:

- Nella relazione “REL\_27\_VInCA.pdf” il Proponente ha esaminato i vincoli “Rete Natura 2000” dichiarando che “solo il 6% dell’intera opera” è soggetta al mancato rispetto dell’area di buffer (5km) e considera tale difformità ammissibile/accettabile (a pag.47 della relazione).

### La Società ribadisce che la relazione in questione riporta quanto segue:

*Come è noto a tutti coloro che si occupano di Ambiente/Natura, la designazione dei Siti Natura 2000 (Sic – Zps) è avvenuta attraverso l’individuazione delle Aree IBA (Important Bird Areas). La funzione del programma Important Bird Areas (IBA) di BirdLife International è quello di identificare e proteggere, su scala Biogeografica, una rete di Aree Critiche per la sopravvivenza nel lungo termine di popolazioni di uccelli che in esse vivono, con particolare riferimento a quelle specie di uccelli per la cui conservazione è appropriato un approccio basato sulla conservazione dei Siti. Le IBA sono nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva 2009/147CE Uccelli, che già prevedeva l’individuazione di Zone di Protezione Speciali per la Fauna”.*

*A seguito delle macroaree individuate per la designazione delle IBA, sono state successivamente individuati degli habitat prioritari, con le relative specie floro-faunistiche, che hanno determinato aree di minore superficie rispetto a quelle IBA, da tutelare attraverso le Direttive “Habitat Direttiva 92/43/CEE, Specie Flora Direttiva 92/43/CEE all. II e Specie Fauna Direttiva 79/409/CEE all- II”.*

*Le superfici complessive inerenti ogni singolo sito Natura 2000 di solito, sono costituite da aree agricole, area incolte (temporanee e permanenti), aree sinantropiche e aree naturali o naturaliformi. Senza dubbio sono le porzioni di aree naturali, presenti all’interno di tutta la superficie relativa al Sito Natura 2000, a dare origine ed importanza al Sito stesso.*

*A titolo informativo, i Formulari Standard pertinenti ad ogni singolo Sito Natura 2000, riportano la copertura in percentuale di ambiente naturale prioritario rispetto alla superficie totale del Sito.*

*La tabella sottostante riporta, in riferimento a quanto su descritto, la percentuale del Sito che ricade all’interno del buffer di km. 5,00, così come previsto dal R.R. 18 luglio 2008, n. 15, R.R. 22 dicembre 2008 n.28 dell’Assessorato all’Ecologia – Ufficio Parchi della Regione Puglia. Alla percentuale di superficie del sito che rientra nel buffer di km 5,00, andrebbe anche sottratta la percentuale di copertura degli habitat prioritari presenti all’interno di tutta la superficie del sito. In questo modo si stimano con maggiore esattezza e correttezza, le interferenze tra opere di progetto e componenti naturali. Ogni specie floro-faunistiche vive in habitat di predilezione che gli garantiscono nicchia trofica e nicchia riproduttiva/rifugio. È improbabile riscontrare la presenza stabile di specie faunistiche al di fuori dei propri habitat di predilezione.*

Superfici Siti Natura 2000		
Superficie	Ha	Percentuale
Superficie complessiva Siti Natura 2000	84.183,33	95%
Superficie Siti Natura 2000 ricadenti nel buffer di Km. 5 dall’area di progetto	4.352,00	5%





*Della superficie totale di tutti i Siti Natura 2000 coinvolti dal parco eolico Cammarata, soltanto circa il 6% di essa ricade all'interno del buffer di Km. 5 dall'area di installazione, mentre circa il 94% della superficie ricade fuori dal suddetto buffer. In merito a quanto riportato, si può desumere che sia gli habitat, la flora e la fauna, dei Siti Natura 2000, vengono interessati direttamente dalle opere di progetto in maniera molto marginale, in considerazione anche del fatto che tutti gli habitat prioritari riportati, insistono su aree al di fuori da quelle di intervento/impianto.*

*Di solito la fauna si trova al di fuori del loro habitat di predilezione soltanto durante gli spostamenti in cerca di alimentazione, oppure durante l'erratismo in cerca di un nuovo territorio. In conclusione, anche se le schede dei siti Natura 2000 riportano un determinato numero di specie faunistiche presenti all'interno del territorio dei Siti, all'interno dell'area di impianto le probabilità della presenza di molte di queste specie, si riduce notevolmente, fino alla totale assenza delle stesse per mancanza di habitat idoneo.*

**La Sig.ra Antonucci asserisce che:**

- Tuttavia, la relazione in parola omette di adeguatamente valutare in modo puntuale l'incidenza delle WTGs rispetto ai vincoli di cui sopra. Per meglio comprendere e valutare l'impatto del parco eolico rispetto ai siti di Rete Natura 2000 si è proceduto ad elaborare una matrice nella quale sono stati considerati i vincoli di cui alla Rete Natura 2000 e le relative distanze. Sono stati presi in considerazione i seguenti vincoli •SIC IT9110002 Valle Fortore • SIC IT7222265 Torrente Tona • ZPS IT7222265 Torrente Tona • IBA (Important Bird Areas) 126 Monti della Daunia. Si è provveduto a colorare di verde le WTGs che incidono nell'area buffer di un solo vincolo, in giallo quando incidenti nell'area buffer di due vincoli ed in rosso, se incidenti nel buffer dei 4 vincoli presi in considerazione. Rispetto alle distanze, in verde quelle al di fuori del buffer di 5 km, in giallo le distanze comprese nel buffer 2,5 km – 5 km, mentre in rosso le distanze comprese tra 0 km e 2,5 km.

Dall'elaborazione dei dati emerge che: •Su 36 aerogeneratori proposti, 22 presentano una difformità nulla o quasi. • 9 WTGs presentano una difformità definibile di livello "medio", perché non rispondenti ad almeno due limiti di distanze. • le WTG25, WTG28, WTG31, WTG32 e WTG35 incidono su tutti i vincoli presi in esame; • le WTG31, WTG32 e WTG35 presentano una distanza di buffer definibile grave rispetto a due dei quattro vincoli presi in considerazione perché inferiori ai 1500m • con specifico riferimento alla WTG 32 si evidenzia che quest'ultima dista

- 1.433 mt dal SIC IT9110002 Valle Fortore
- 3.769 mt dal SIC IT7222265 Torrente Tona
- 3.769 mt dal ZPS IT7222265 Torrente Tona
- 1.350 mt dal IBA 126 Monti della Daunia

Per le ragioni di cui sopra si ritiene non sia esatto considerare l'incidenza del progetto nella sua interezza, ma è opportuno compiere una verifica puntuale delle distanze delle WTGs rispetto ai vincoli poiché gli aerogeneratori più vicini alle aree di protezione incidono in misura considerevole rispetto alla tutela.

**La Società riporta quanto segue:**

*Nelle osservazioni riportate dalla Sig.ra Antonucci in merito a vincoli, distanza da rispettare e grado di gravità di alcuni aerogeneratori, non si fa alcun riferimento a normative, direttive e regolamenti che stabiliscono quanto su riportato dallo stesso.*

*Dichiarare vincoli, distanze e grado di gravità riferiti alle distanze tra singole turbine e Siti Natura 2000, senza citare la fonte di tali riferimenti, rende difficile e complicato per la Società, dare una risposta appropriata all'osservazione fatta dalla Sig.ra Antonucci.*

*I km 5 di buffer previsti dal R.R. 18 luglio 2008, n. 15, R.R. 22 dicembre 2008 n.28 dell'Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi della Regione Puglia si riferiscono alla stesura o meno dell'elaborato Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale); se anche solo un Sito Natura 2000 rientra nel buffer di Km. 5,00 dall'area di impianto, bisogna produrre l'elaborato Vinca. Se i Siti Natura 2000 risultano fuori da questo buffer, bisogna produrre soltanto lo SIA (Studio di Impatto Ambientale) ed altri elaborati richiesti dalla progettazione di un Parco Eolico.*

**Tuttavia il Piano di Gestione del SIC "Valle Fortore, Lago di Occhito", approvato con D.G.R. n. 1084 del 16 aprile 2010, stabilisce con l'art. 19 co.3 del relativo Regolamento quanto di seguito riportato: "3. È vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio dei Siti; il divieto è esteso ad un'area buffer di 200 metri dal perimetro dei Siti.**

**La Sig.ra Antonucci asserisce che:**

- Di ciò la relazione tiene velatamente conto, affermando che  
"Va precisato anche, che l'area di impianto non interferisce con rotte di migrazione importanti, mentre la vallata del fiume Fortore, la quale costituisce un probabile corridoio di migrazione ed ecologico per lo spostamento locale e la dispersione della fauna sul territorio è situata mediamente a circa km 3000 dall'area di impianto delle turbine."

Ma ciò conferma che le WTGs più prossime alla valle del Fortore sono quelle con il più alto rischio di incidenza rispetto ai vincoli di tutela e, in quanto tali, capaci di cagionare pericolo alla fauna stanziale e migratoria.

**La Società riporta quanto segue:**

*Come già ripetuto più volte, negli elaborati presentati, la migrazione, quella vera, si svolge per brevi periodi (una o due settimane) in autunno (passo) ed in primavera (ripasso). Questo è il periodo di maggiore concentrazione di avifauna su tutto il territorio. Di solito durante il transito i vari stormi di uccelli volano ad altezza superiore di quella massima della turbina, seguendo comunque aree naturali di vaste estensioni. Anche se la vallata del fiume Fortore fosse interessata dalla migrazione o da spostamenti di massa di avifauna, questa comunque non si allontanerebbe dai margini stretti della vallata, perché la sua continuità vegetazionale ed habitat, consentirebbe in ogni momento agli stormi, o a singoli individui di utilizzare il corso del fiume come stopover.*

**La Sig.ra Antonucci asserisce che:**

- Conseguentemente all'affermazione di cui a pag. 150 della relazione che di seguito si riporta:

"In considerazione del fatto che le superfici dei Siti Natura 2000 coinvolti ricadono solo in parte all'interno dell'area di studio, che gli habitat faunistici, fondamentali per la presenza stabile su di un territorio di individui, sono situati per la maggior parte della loro superficie fuori dal buffer di km. 5, si può ipotizzare che un discreto numero di specie faunistiche, inserite nella Direttiva 79/409/CEE all- II riguardante i siti SIC IT9110002 - Valle Fortore-Lago di Occhito, SIC-ZPS IT7222265 Torrente Tona, IBA 126 Monti della Daunia, non saranno interessate da interferenze dirette dalle opere ed azione di progetto."

Non potrà essere posta a fondamento di una verifica positiva circa l'incidenza del progetto con i siti di cui alla Rete Natura 2000.

**La Società riporta quanto segue:**

*Come già riportato in precedenza la fauna in generale, e l'avifauna in particolare, di solito preferisce utilizzare gli habitat più congeniali alle sue caratteristiche e comportamenti. Per essere più chiari, un uccello acquatico resterà sempre a contatto con l'ambiente acquatico, dove si è adattato a vivere, a cercare il cibo, e dove ha la disponibilità di rifugio/riproduzione (impossibile trovare un'anatra in un bosco). Lo stesso vale per altre specie faunistiche. Si precisa anche che quando un individuo o uno stormo di uccelli decide di trasferirsi (erratismo), si sposterà sempre all'interno di quell'habitat, oppure attraverso corridoi ecologici, anche di piccole dimensioni, purché conservino delle caratteristiche di naturalità. Difficilmente una qualsiasi specie faunistica, per spostarsi trasvola aree scoperte e prive di vegetazione.*

**10. Sulla determinazione dirigenziale prot. 1899 del 10 settembre 2013**

In riscontro a quanto osservato in questo punto si fa presente che la scrivente società ha fornito nelle relazioni "SIA 01 – Quadro ambientale" e "SIA 05 – Relazione Paesaggistica" tutti gli estremi necessari per poter permettere ai soggetti interessati di richiedere direttamente agli Enti competenti accesso alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Foggia prot. n. 1899 del 10/09/2013, oltre ad averla inserita all'interno delle suddette relazioni per maggiore completezza d'informazione.

E' possibile inoltre visualizzare estratto della suddetta determinazione a questo link al sito ufficiale del BURP Puglia:

<https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/770196/SOCIETA%E2%80%99+ATS+ENERGIA+%28id+4892972%29.pdf/b11142a8-c2af-3759-7721-013b9b5e613f?version=1.0&t=1622792168676>

Nelle suddette relazioni presentate è stata fornita corretta nonché dovuta informazione sulla fase di origine del progetto "Cammarata", in cui rientra la valutazione già effettuata dalla Provincia di Foggia nel 2013 che ha considerato favorevolmente la posizione dell'attuale WTG 32 del progetto "Cammarata". La genesi del progetto in questione ha ovviamente tenuto conto della differenza tecnologica e dimensionale fra gli aerogeneratori di cui alla D.D. della Provincia di Foggia prot. n. 1899 del 10/09/2013 e quelli attualmente proposti: nel rispetto delle misure di mitigazione di cui all'All. 4 punto 3.2 lett. n del D.M. 10/09/2010 infatti sono state previste ampie interdistanze fra gli aerogeneratori, sempre maggiori di 5 volte la misura del diametro del rotore degli aerogeneratori stessi, adeguate alla maggiore dimensione delle turbine rispetto a quelle del progetto "Valle" (sul tema si legga quanto riportato alle pagg. 126 – 127 della "SIA 05 - Relazione Paesaggistica").

In tutti i casi saranno gli Enti competenti a voler considerare gli esiti di precedenti valutazioni già ufficialmente espresse.

**11. In subordine: terrazzamento alluvionale e strada di collegamento alla WTG 31**

Si fa presente che la scrivente ha integrato la documentazione presentata in fase di avvio del procedimento proprio relativamente alle questioni riguardanti il vincolo idrogeologico nell'area territoriale interessata dalle WTG 31 e 32, con note acquisite al prot. n. 50327/MASE del 15/03/2024 ed al prot. n. 65703/MASE dell'08/04/2024.

Per tutte le osservazioni formulate sulla WTG 31 e 32 si vedano pertanto gli elaborati forniti con le suddette integrazioni oltre che le relazioni specialistiche, pubblicamente consultabili sul sito-web del MASE.

In particolare si vedano:

- REL 09 – RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA (divenuta consultabile sul sito-web del MASE a seguito di segnalazione di malfunzionamenti dei link di download inviata al MASE da parte della



- scrivente società in data 24/05/2024);
- REL 35 - RELAZIONE TECNICA PER AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO;
  - REL 36 - RELAZIONE DI CALCOLO PIATTAFORMA STRADALE;
  - REL 37 - PROGETTO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE RELAZIONE IDROLOGICA;
  - REL 38 - PROGETTO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE - RELAZIONE FRONTI DI RIPORTO;
  - REL 39 - PROGETTO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE - RELAZIONE TRINCEE DISPERDENTI;
  - TAV. 68 - PROGETTO DI GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE WTG 31;

Relativamente alla presunta contraddittorietà del tracciato proposto per il collegamento alla WTG 31 con i criteri che avrebbero informato la definizione del tracciato di collegamento delle WTGs riportati a pag. 10 della “REL 22 - Relazione Piano Particellare di Esproprio” nel paragrafo “Servitù di transito linee elettriche interrate”, si fa presente che nel paragrafo si legge “... Per la scelta del tracciato dei cavidotti è stato preferito il passaggio in prossimità della viabilità esistente o di quella di progetto...”, il che esprime appunto una preferenza per la maggior parte del tracciato del cavidotto di codesta tipologia di soluzione progettuale; invece, in limitate e circoscritte situazioni a causa di motivi vincolistici si è fatto ricorso a soluzioni alternative: per codesti specifici casi saranno comunque previste opportune compensazioni economiche a favore dei proprietari terrieri interessati dalle opere di progetto. Non si ravvisano pertanto particolari criticità e/o contraddizioni rispetto a quanto riportato negli elaborati di progetto.

Relativamente al supposto “più agile e meno impattante accesso alla WTG31 dalla SP n. 11” proposto dalla parte osservante come “strada di accesso”, identificata planimetricamente nell’illustrazione a pag. 12 della nota prot. n. 64236/MASE del 04/04/2024, si fa presente che la stessa è in diretta interferenza per parallelismo con il Tratturo “Regio Braccio Nunziatella Stignano” nei confronti del quale ai punti n. 5, 6 e 7 la stessa parte osservante avrebbe preteso maggior tutela ed inoltre è in piena interferenza con la fascia di rispetto di 150 m del Torrente Staina (vincolato con R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915) nei confronti del quale la stessa parte osservante ha evidenziato presunte criticità al punto 5.

La strada di accesso alla WTG31 proposta dalla parte osservante è pertanto in palese conflitto con i suddetti vincoli urbanistici e la relativa richiesta di modificare l’attuale strada di accesso WTG31 del progetto “Cammarata” accogliendo la proposta fornita dalla parte osservante non è da ritenersi vincolisticamente valida.

In ultimo, in riscontro alla segnalazione di una “masseria” a 235 m dalla WTG31, si precisa che la risposta è già stata fornita nella controdeduzione al punto 4, a cui si rimanda.

Distinti saluti.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

**Allegati:**

- **Allegato 1:** dati personali del soggetto che presenta l’osservazione
- **Allegato 2:** copia del documento di riconoscimento in corso
- **Allegato 3:** osservazione presentata dalla Sig.ra Maria Michela Antonucci e recepita al prot. del MASE n. 0064236 del 04/04/2024, oggetto della presente controdeduzione.

Lainate, lì 03 giugno 2024

**NVA s.r.l.**

Il Rappresentante Legale

Matteo Mainini